CAMERA DEI DEPUTATI N. 2775

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, DOMENICO BASILE

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pertinenze delle strade

Presentata il 27 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede una nuova classificazione e denominazione delle strade (articolo 2) individuando come « enti proprietari » lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

L'articolo 24 (commi 4 e 5) della citata normativa (e relativo regolamento di attuazione) definisce gli impianti di distribuzione carburanti ad uso autotrazione « pertinenze delle strade » come unica forma legale per dotare le strade stesse di punti vendita di carburante.

La norma in argomento demanda agli enti proprietari delle strade la discrezionalità di localizzare, acquisire i suoli, predisporre ed assegnare gli impianti suindicati.

Premesso che gli impianti di distribuzione di carburante per il rifornimento all'utenza stradale non sono mai stati considerati « pertinenze delle strade » dalla normativa italiana, tale definizione non trova riscontro nelle normative delle altre nazioni europee e pertanto appare in contrasto con gli orientamenti comunitari ed il processo di integrazione europea.

L'applicazione dell'articolo 24 del nuovo codice della strada, per quanto attiene agli impianti di carburante, si tradurrebbe in una seria limitazione della libertà di iniziativa imprenditoriale (articolo 41 della Costituzione) e della concorrenza, impedendo di fatto agli operatori del settore di esercitare le proprie autonome decisioni nella scelta e realizzazione degli investimenti e con grave pregiudizio del pubblico servizio riconosciuto alla distribuzione di carburante dall'articolo 16 del decreto-legge 26 settembre 1970,

n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'applicazione della norma in argomento determinerebbe ulteriori conseguenze negative:

anche gli investimenti già effettuati potrebbero subire un serio pregiudizio;

insorgere di conflittualità tra gli enti proprietari delle strade e gli opertatori del settore e tra gli stessi operatori, con sensibili alterazioni delle condizioni di mercato;

i piani di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione stradale carburanti, enunciati dal piano energetico nazionale, sarebbero di fatto vanificati in difformità alle direttive statali e regionali e all'impegno posto già in essere dagli operatori petroliferi.

In mancanza delle necessarie garanzie, gli operatori e le compagnie petrolifere sarebbero costretti quantomeno a ridurre notevolmente gli ingenti investimenti previsti, in considerazione delle accresciute necessità dell'utenza stradale in un contesto di offerta su *standard* europei, con l'effetto di aumentare il divario tra la nostra realtà di mercato e la realtà europea.

Per quanto sopra e considerando che la distribuzione di carburante deve essere costituita da una rete stradale fondamentale e indispensabile per fornire agli utenti della strada un servizio qualificato ed efficiente, appare urgente ricondurre agli operatori del settore la decisione di programmare, localizzare e realizzare gli impianti di distribuzione di carburante.

Si ritiene pertanto necessario modificare l'articolo 24 (commi 4 e 5), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, escludendo i distributori dalle pertinenze di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 4. Sono pertinenze di servizio le aree di parcheggio, con i relativi manufatti per il ristoro degli utenti, le aree e i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità ».

ART. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 5. Le pertinenze costituite da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2775
Lire 500